

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 febbraio.

- FEBBRAIO 1. — Esercizi d'equitazione su terreno vario per ufficiali di cavalleria, pag. 67.
- 1. — Marce di ricognizione per ufficiali e cavalieri scelti dei reggimenti di cavalleria, pag. 68.
 - 1. — Cannocchiale binocolo per uso dei comandi di reggimento di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri ed alpini, pag. 70.
 - 2. — Modificazioni ai gambali di cuoio, modello Ardito, pag. 71.
 - 2. — Ristampa dell'istruzione pel matrimonio dei militari, pag. 72.
 - 2. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, pag. 73.
 - 2. — Aggiunta alle norme per la compilazione dei ruolini nominativi degli ufficiali ed impiegati militari, pag. 74.

Atto N. 19. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercizi d'equitazione su terreno vario per gli ufficiali di cavalleria. — 1° febbraio.

1. Annualmente, durante il periodo estivo e prima delle manovre di campagna o grandi manovre, in ogni reggimento di cavalleria gli ufficiali eseguiranno un esercizio di equitazione su terreno vario.

2. Detto esercizio si effettuerà alla presenza del comandante della brigata, il quale ne fisserà, coll'approvazione del comandante del corpo d'armata, il giorno, e consisterà nel percorrere al galoppo di caccia (400^m a 450^m al 1') un tratto di terreno, scelto dal comandante del corpo, non inferiore ai 5 e non superiore agli 8 km., rotto da ostacoli naturali od artificiali, delle dimensioni regolamentari.

3. A tale esercizio prenderanno parte, ad eccezione dei comandanti di corpo, tutti indistintamente gli ufficiali dell'arma del reggimento divisi per mezzi reggimenti, con cavalli di proprietà iscritti sui ruoli di servizio da tre mesi almeno, o con cavalli di carica.

Gli ufficiali in distacco di uno o più squadroni eseguiranno l'esercizio d'equitazione alla sede del corpo o del distacco, come le circostanze di luogo o di spesa meglio consiglieranno.

Gli aiutanti di campo delle brigate prenderanno parte allo sperimento del corpo o del distacco di stanza nella città dove hanno sede i comandi di reggimento.

68

ATTO 19 E 20.

4. Qualora nelle adiacenze della guarnigione del corpo o del distacco non si trovasse terreno adatto, o la sua sistemazione richiedesse soverchia spesa, o altre cause di forza maggiore si opponessero all'attuazione dell'esercizio nel periodo di tempo stabilito, il comandante della brigata, con l'autorizzazione del comandante del corpo d'armata, disporrà che esso si effettui, per il corpo o per il distacco, durante le esercitazioni di campagna, i campi, le manovre di cavalleria, ecc.

5. I comandanti di reggimento provvederanno che gli ufficiali dipendenti preparino convenientemente i loro cavalli. Non è necessario che la preparazione (allenamento) sia fatta sul terreno stesso dell'esercizio; è preferibile anzi che questo si effettui nelle condizioni nelle quali, sia nelle manovre, sia nelle caccie, ove il terreno da percorrersi è di rado conosciuto, possono più facilmente trovarsi gli ufficiali.

6. Al rifacimento dei danni sarà provveduto secondo le norme contenute nell'Atto 522 della Raccolta delle disposizioni in vigore.

Le spese per l'adattamento del terreno e degli ostacoli naturali e per il collocamento di quelli artificiali saranno imputabili al fondo di piccola manutenzione, provvedendo per quanto è possibile ai relativi lavori mediante l'opera dei soldati e rivolgendosi, al caso, alla direzione del genio quando il predetto fondo sia insufficiente.

7. Nei 20 giorni che precedono e nei 10 successivi, sarà distribuita ai cavalli allenati per detto servizio la razione di marcia.